NUOVE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONTRO I DANNI

Art. 10

Misura del capitale o del fondo di garanzia

Il capitale delle societa' per azioni e delle societa' cooperative e il fondo di garanzia delle societa' di mutua assicurazione non possono essere inferiori a: lire 1.000 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del punto A) della tabella allegato I; lire 750 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 16 del punto A) della suddetta tabella; lire 500 milioni quando l'esercizio comprende le assicurazioni dei rami indicati ai numeri 9 e 17 del punto A) della suddetta tabella. Per le societa' cooperative a responsabilita' limitata il capitale non puo' essere inferiore alla meta' dei limiti fissati nel comma precedente. Fino all'ammontare minimo indicato nel comma precedente, il capitale od il fondo di garanzia deve essere interamente costituito con conferimenti in danaro ed essere interamente versato. Se l'autorizzazione comprende piu' rami di assicurazione si ha riguardo, per l'applicazione del presente articolo, al solo ramo per il cui esercizio e' richiesto il capitale o il fondo di garanzia di importo piu' elevato.

Versione in vigore dal 11 luglio 1978, non più in vigore dal 21 febbraio 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni
Estremi	Legge 10 giugno 1978, n. 295
Titolo	II — Condizioni di accesso
Capo	I — Norme applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-per-l-esercizio-delle-assicurazioni-private-contro-i-danni/art-10-misura-del-capitale-o-del-fondo-di-garanzia/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it